



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. (26G00031) Pag. 1

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. (26G00026) Pag. 26

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2025.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-bis e 24-sexies). (26A00476) Pag. 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste


DECRETO 17 dicembre 2025.

Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 «Facility Parco Agrisolare». (26A00465) Pag. 34

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 23 dicembre 2025.

Canoni di abbonamento speciale alla radiodifusione per l'anno 2026. (26A00478) Pag. 40



DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Energy Solutions di Cicchini Nicola e c. società cooperativa a responsabilità limitata», in Vasto e nomina del commissario liquidatore. (26A00408) *Pag. 42*

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edera società cooperativa in sigla Edera soc. coop., in liquidazione», in Roseto degli Abruzzi e nomina del commissario liquidatore. (26A00405) *Pag. 43*

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maricoltura Pugliese Group - società cooperativa», in Mattinata e nomina del commissario liquidatore. (26A00406) *Pag. 44*

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Igea cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore. (26A00407) *Pag. 45*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Macleods». (26A00486) *Pag. 46*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fosfomicina, «Fosfomicina Aurobindo Italia». (26A00487) *Pag. 47*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril e Valsartan Doc». (26A00488). *Pag. 48*

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00481) *Pag. 49*

Consiglio nazionale forense

Codice deontologico forense - Modifica dell'articolo 25-bis concernente le violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso. (26A00480) *Pag. 49*

Ministero della difesa

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito (26A00479). *Pag. 50*



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.

Art. 3.

Autorità nazionali competenti

1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;

b) il Ministero delle imprese e del made in Italy è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



**GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND
GEOGRAPHICAL INDICATIONS**

List of Articles

- Chapter I: Introductory and General Provisions*
- Article 1: Abbreviated Expressions
- Article 2: Subject-Matter
- Article 3: Competent Authority
- Article 4: International Register
- Chapter II: Application and International Registration*
- Article 5: Application
- Article 6: International Registration
- Article 7: Fees
- Article 8: Period of Validity of International Registrations
- Chapter III: Protection*
- Article 9: Commitment to Protect
- Article 10: Protection Under Laws of Contracting Parties and Other Instruments
- Article 11: Protection in Respect of Registered Appellations of Origin and Geographical Indications
- Article 12: Protection Against Becoming Generic
- Article 13: Safeguards in Respect of Other Rights
- Article 14: Enforcement Procedures and Remedies
- Chapter IV: Refusal and Other Actions in Respect of International Registration*
- Article 15: Refusal
- Article 16: Withdrawal of Refusal
- Article 17: Transitional Period
- Article 18: Notification of Grant of Protection
- Article 19: Invalidation
- Article 20: Modifications and Other Entries in the International Register
- Chapter V: Administrative Provisions*
- Article 21: Membership of the Lisbon Union
- Article 22: Assembly of the Special Union
- Article 23: International Bureau
- Article 24: Finances
- Article 25: Regulations
- Chapter VI: Revision and Amendment*
- Article 26: Revision
- Article 27: Amendment of Certain Articles by the Assembly
- Chapter VII: Final Provisions*
- Article 28: Becoming Party to This Act
- Article 29: Effective Date of Ratifications and Accessions
- Article 30: Prohibition of Reservations



- Article 31: Application of the Lisbon Agreement and the 1967 Act
 Article 32: Denunciation
 Article 33: Languages of This Act; Signature
 Article 34: Depositary page

CHAPTER I

Introductory and General Provisions

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Act, unless expressly stated otherwise:

- (i.) 'Lisbon Agreement' means the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958;
- (ii.) '1967 Act' means the Lisbon Agreement as revised at Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28, 1979;
- (iii.) 'this Act' means the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications, as established by the present Act;
- (iv.) 'Regulations' means the Regulations as referred to in Article 25;
- (v.) 'Paris Convention' means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised and amended;
- (vi.) 'appellation of origin' means a denomination as referred to in Article 2(1)(i);
- (vii.) 'geographical indication' means an indication as referred to in Article 2(1)(ii);
- (viii.) 'International Register' means the International Register maintained by the International Bureau in accordance with Article 4 as the official collection of data concerning international registrations of appellations of origin and geographical indications, regardless of the medium in which such data are maintained;
- (ix.) 'international registration' means an international registration recorded in the International Register;
- (x.) 'application' means an application for international registration;
- (xi.) 'registered' means entered in the International Register in accordance with this Act;
- (xii.) 'geographical area of origin' means a geographical area as referred to in Article 2(2);
- (xiii.) 'trans-border geographical area' means a geographical area situated in, or covering, adjacent Contracting Parties;
- (xiv.) 'Contracting Party' means any State or intergovernmental organization party to this Act;
- (xv.) 'Contracting Party of Origin' means the Contracting Party where the geographical area of origin is situated or the Contracting Parties where the trans-border geographical area of origin is situated;
- (xvi.) 'Competent Authority' means an entity designated in accordance with Article 3;
- (xvii.) 'beneficiaries' means the natural persons or legal entities entitled under the law of the Contracting Party of Origin to use an appellation of origin or a geographical indication;
- (xviii.) 'intergovernmental organization' means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 28(1)(iii);
- (xix.) 'Organization' means the World Intellectual Property Organization;
- (xx.) 'Director General' means the Director General of the Organization;
- (xxi.) 'International Bureau' means the International Bureau of the Organization.



Article 2**Subject-Matter**

- (1) *[Appellations of Origin and Geographical Indications]* This Act applies in respect of:
- (i.) any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation; as well as
- (ii.) any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
- (2) *[Possible Geographical Areas of Origin]* A geographical area of origin as described in paragraph (1) may consist of the entire territory of the Contracting Party of Origin or a region, locality or place in the Contracting Party of Origin. This does not exclude the application of this Act in respect of a geographical area of origin, as described in paragraph (1), consisting of a trans-border geographical area, or a part thereof.

Article 3**Competent Authority**

Each Contracting Party shall designate an entity which shall be responsible for the administration of this Act in its territory and for communications with the International Bureau under this Act and the Regulations. The Contracting Party shall notify the name and contact details of such Competent Authority to the International Bureau, as specified in the Regulations.

Article 4**International Register**

The International Bureau shall maintain an International Register recording international registrations effected under this Act, under the Lisbon Agreement and the 1967 Act, or under both, and data relating to such international registrations.

CHAPTER II***Application and International Registration*****Article 5****Application**

- (1) *[Place of Filing]* Applications shall be filed with the International Bureau.
- (2) *[Application Filed by Competent Authority]* Subject to paragraph (3), the application for the international registration of an appellation of origin or a geographical indication shall be filed by the Competent Authority in the name of:
- (i.) the beneficiaries; or
- (ii.) a natural person or legal entity having legal standing under the law of the Contracting Party of Origin to assert the rights of the beneficiaries or other rights in the appellation of origin or geographical indication.
- (3) *[Application Filed Directly]*
- a) Without prejudice to paragraph (4), if the legislation of the Contracting Party of Origin so permits, the application may be filed by the beneficiaries or by a natural person or legal entity referred to in paragraph (2)(ii).



- b) Subparagraph (a) applies subject to a declaration from the Contracting Party that its legislation so permits. Such declaration may be made by the Contracting Party at the time of deposit of its instrument of ratification or accession or at any later time. Where the declaration is made at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, it shall take effect upon the entry into force of this Act with respect to that Contracting Party. Where the declaration is made after the entry into force of this Act with respect to the Contracting Party, it shall take effect three months after the date on which the Director General has received the declaration.
- (4) [Possible Joint Application in the Case of a Trans-border Geographical Area] In case of a geographical area of origin consisting of a trans-border geographical area, the adjacent Contracting Parties may, in accordance with their agreement, file an application jointly through a commonly designated Competent Authority.
- (5) [Mandatory Contents] The Regulations shall specify the mandatory particulars that must be included in the application, in addition to those specified in Article 6(3).
- (6) [Optional Contents] The Regulations may specify the optional particulars that may be included in the application.

Article 6

International Registration

- (1) [Formal Examination by the International Bureau] Upon receipt of an application for the international registration of an appellation of origin or a geographical indication in due form, as specified in the Regulations, the International Bureau shall register the appellation of origin, or the geographical indication, in the International Register.
- (2) [Date of International Registration] Subject to paragraph (3), the date of the international registration shall be the date on which the application was received by the International Bureau.
- (3) [Date of International Registration Where Particulars Missing] Where the application does not contain all the following particulars:
- (i) the identification of the Competent Authority or, in the case of Article 5(3), the applicant or applicants;
 - (ii) the details identifying the beneficiaries and, where applicable, the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii);
 - (iii) the appellation of origin, or the geographical indication, for which international registration is sought;
 - (iv) the good or goods to which the appellation of origin, or the geographical indication, applies;
- the date of the international registration shall be the date on which the last of the missing particulars is received by the International Bureau.
- (4) [Publication and Notification of International Registrations] The International Bureau shall, without delay, publish each international registration and notify the Competent Authority of each Contracting Party of the international registration.
- (5) [Date of Effect of International Registration]
- a) Subject to subparagraph (b), a registered appellation of origin or geographical indication shall, in each Contracting Party that has not refused protection in accordance with Article 15, or that has sent to the International Bureau a notification of grant of protection in accordance with Article 18, be protected from the date of the international registration.
- b) A Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with its national or regional legislation, a registered appellation of origin or geographical indication is protected from a date that is mentioned in the declaration, which date shall however not be later than the date of expiry of the time limit for refusal specified in the Regulations in accordance with Article 15(1)(a).



Article 7

Fees

- (1) *[International Registration Fee]* International registration of each appellation of origin, and each geographical indication, shall be subject to payment of the fee specified in the Regulations.
- (2) *[Fees for Other Entries in the International Register]* The Regulations shall specify the fees to be paid in respect of other entries in the International Register and for the supply of extracts, attestations, or other information concerning the contents of the international registration.
- (3) *[Fee Reductions]* Reduced fees shall be established by the Assembly in respect of certain international registrations of appellations of origin, and in respect of certain international registrations of geographical indications, in particular those in respect of which the Contracting Party of Origin is a developing country or a least-developed country.
- (4) *[Individual Fee]*
 - a) Any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that the protection resulting from international registration shall extend to it only if a fee is paid to cover its cost of substantive examination of the international registration. The amount of such individual fee shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may not be higher than the equivalent of the amount required under the national or regional legislation of the Contracting Party diminished by the savings resulting from the international procedure. Additionally, the Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that it requires an administrative fee relating to the use by the beneficiaries of the appellation of origin or the geographical indication in that Contracting Party.
 - b) Non-payment of an individual fee shall, in accordance with the Regulations, have the effect that protection is renounced in respect of the Contracting Party requiring the fee.

Article 8

Period of Validity of International Registrations

- (1) *[Dependency]* International registrations shall be valid indefinitely, on the understanding that the protection of a registered appellation of origin or geographical indication shall no longer be required if the denomination constituting the appellation of origin, or the indication constituting the geographical indication, is no longer protected in the Contracting Party of Origin.
- (2) *[Cancellation]*
 - a) The Competent Authority of the Contracting Party of Origin, or, in the case of Article 5(3), the beneficiaries or the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii) or the Competent Authority of the Contracting Party of Origin, may at any time request the International Bureau to cancel the international registration concerned.
 - b) In case the denomination constituting a registered appellation of origin, or the indication constituting a registered geographical indication, is no longer protected in the Contracting Party of Origin, the Competent Authority of the Contracting Party of Origin shall request cancellation of the international registration.

CHAPTER III

Protection

Article 9

Commitment to Protect

Each Contracting Party shall protect registered appellations of origin and geographical indications on its territory, within its own legal system and practice but in accordance with the terms of this Act, subject to any refusal, renunciation, invalidation or cancellation that may become effective with respect to its territory, and on the understanding that Contracting Parties that do not distinguish in their national or regional legislation as between appellations of origin and geographical indications shall not be required to introduce such a distinction into their national or regional legislation.



Article 10

Protection Under Laws of Contracting Parties or Other Instruments

- (1) *[Form of Legal Protection]* Each Contracting Party shall be free to choose the type of legislation under which it establishes the protection stipulated in this Act, provided that such legislation meets the substantive requirements of this Act.
- (2) *[Protection Under Other Instruments]* The provisions of this Act shall not in any way affect any other protection a Contracting Party may accord in respect of registered appellations of origin or registered geographical indications under its national or regional legislation, or under other international instruments.
- (3) *[Relation to Other Instruments]* Nothing in this Act shall derogate from any obligations that Contracting Parties have to each other under any other international instruments, nor shall it prejudice any rights that a Contracting Party has under any other international instruments.

Article 11

Protection in Respect of Registered Appellations of Origin and Geographical Indications

- (1) *[Content of Protection]* Subject to the provisions of this Act, in respect of a registered appellation of origin or a registered geographical indication, each Contracting Party shall provide the legal means to prevent:
 - a) use of the appellation of origin or the geographical indication
 - (i) in respect of goods of the same kind as those to which the appellation of origin or the geographical indication applies, not originating in the geographical area of origin or not complying with any other applicable requirements for using the appellation of origin or the geographical indication;
 - (ii) in respect of goods that are not of the same kind as those to which the appellation of origin or geographical indication applies or services, if such use would indicate or suggest a connection between those goods or services and the beneficiaries of the appellation of origin or the geographical indication, and would be likely to damage their interests, or, where applicable, because of the reputation of the appellation of origin or geographical indication in the Contracting Party concerned, such use would be likely to impair or dilute in an unfair manner, or take unfair advantage of, that reputation;
 - b) any other practice liable to mislead consumers as to the true origin, provenance or nature of the goods.
- (2) *[Content of Protection in Respect of Certain Uses]* Paragraph (1)(a) shall also apply to use of the appellation of origin or geographical indication amounting to its imitation, even if the true origin of the goods is indicated, or if the appellation of origin or the geographical indication is used in translated form or is accompanied by terms such as 'style', 'kind', 'type', 'make', 'imitation', 'method', 'as produced in', 'like', 'similar' or the like (¹).
- (3) *[Use in a Trademark]* Without prejudice to Article 13(1), a Contracting Party shall, *ex officio* if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a later trademark if use of the trademark would result in one of the situations covered by paragraph (1).

Article 12

Protection Against Becoming Generic

Subject to the provisions of this Act, registered appellations of origin and registered geographical indications cannot be considered to have become generic (²) in a Contracting Party.

- (¹) Agreed Statement concerning Article 11(2): For the purposes of this Act, it is understood that where certain elements of the denomination or indication constituting the appellation of origin or geographical indication have a generic character in the Contracting Party of Origin, their protection under this paragraph shall not be required in the other Contracting Parties. For greater certainty, a refusal or invalidation of a trademark, or a finding of infringement, in the Contracting Parties under the terms of Article 11 cannot be based on the component that has a generic character.
- (²) Agreed Statement concerning Article 12: For the purposes of this Act, it is understood that Article 12 is without prejudice to the application of the provisions of this Act concerning prior use, as, prior to international registration, the denomination or indication constituting the appellation of origin or geographical indication may already, in whole or in part, be generic in a Contracting Party other than the Contracting Party of Origin, for example, because the denomination or indication, or part of it, is identical with a term customary in common language as the common name of a good or service in such Contracting Party, or is identical with the customary name of a grape variety in such Contracting Party.



Article 13

Safeguards in Respect of Other Rights

- (1) *[Prior Trademark Rights]* The provisions of this Act shall not prejudice a prior trademark applied for or registered in good faith, or acquired through use in good faith, in a Contracting Party. Where the law of a Contracting Party provides a limited exception to the rights conferred by a trademark to the effect that such a prior trademark in certain circumstances may not entitle its owner to prevent a registered appellation of origin or geographical indication from being granted protection or used in that Contracting Party, protection of the registered appellation of origin or geographical indication shall not limit the rights conferred by that trademark in any other way.
- (2) *[Personal Name Used in Business]* The provisions of this Act shall not prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person's name or the name of that person's predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public.
- (3) *[Rights Based on a Plant Variety or Animal Breed Denomination]* The provisions of this Act shall not prejudice the right of any person to use a plant variety or animal breed denomination in the course of trade, except where such plant variety or animal breed denomination is used in such a manner as to mislead the public.
- (4) *[Safeguards in the Case of Notification of Withdrawal of Refusal or a Grant of Protection]* Where a Contracting Party that has refused the effects of an international registration under Article 15 on the ground of use under a prior trademark or other right, as referred to in this Article, notifies the withdrawal of that refusal under Article 16 or a grant of protection under Article 18, the resulting protection of the appellation of origin or geographical indication shall not prejudice that right or its use, unless the protection was granted following the cancellation, non-renewal, revocation or invalidation of the right.

Article 14

Enforcement Procedures and Remedies

Each Contracting Party shall make available effective legal remedies for the protection of registered appellations of origin and registered geographical indications and provide that legal proceedings for ensuring their protection may be brought by a public authority or by any interested party, whether a natural person or a legal entity and whether public or private, depending on its legal system and practice.

CHAPTER IV

Refusal and Other Actions in Respect of International Registrations

Article 15

Refusal

- (1) *[Refusal of Effects of International Registration]*
 - a) Within the time limit specified in the Regulations, the Competent Authority of a Contracting Party may notify the International Bureau of the refusal of the effects of an international registration in its territory. The notification of refusal may be made by the Competent Authority *ex officio*, if its legislation so permits, or at the request of an interested party.
 - b) The notification of refusal shall set out the grounds on which the refusal is based.
- (2) *[Protection Under Other Instruments]* The notification of a refusal shall not be detrimental to any other protection that may be available, in accordance with Article 10(2), to the denomination or indication concerned in the Contracting Party to which the refusal relates.
- (3) *[Obligation to Provide Opportunity for Interested Parties]* Each Contracting Party shall provide a reasonable opportunity, for anyone whose interests would be affected by an international registration, to request the Competent Authority to notify a refusal in respect of the international registration.



- (4) *[Registration, Publication and Communication of Refusals]* The International Bureau shall record the refusal and the grounds for the refusal in the International Register. It shall publish the refusal and the grounds for the refusal and shall communicate the notification of refusal to the Competent Authority of the Contracting Party of Origin or, where the application has been filed directly in accordance with Article 5(3), the beneficiaries or the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii) as well as the Competent Authority of the Contracting Party of Origin.
- (5) *[National Treatment]* Each Contracting Party shall make available to interested parties affected by a refusal the same judicial and administrative remedies that are available to its own nationals in respect of the refusal of protection for an appellation of origin or a geographical indication.

Article 16

Withdrawal of Refusal

A refusal may be withdrawn in accordance with the procedures specified in the Regulations. A withdrawal shall be recorded in the International Register.

Article 17

Transitional Period

- (1) *[Option to Grant Transitional Period]* Without prejudice to Article 13, where a Contracting Party has not refused the effects of an international registration on the ground of prior use by a third party or has withdrawn such refusal or has notified a grant of protection, it may, if its legislation so permits, grant a defined period as specified in the Regulations, for terminating such use.
- (2) *[Notification of a Transitional Period]* The Contracting Party shall notify the International Bureau of any such period, in accordance with the procedures specified in the Regulations.

Article 18

Notification of Grant of Protection

The Competent Authority of a Contracting Party may notify the International Bureau of the grant of protection to a registered appellation of origin or geographical indication. The International Bureau shall record any such notification in the International Register and publish it.

Article 19

Invalidation

- (1) *[Opportunity to Defend Rights]* Invalidation of the effects, in part or in whole, of an international registration in the territory of a Contracting Party may be pronounced only after having given the beneficiaries an opportunity to defend their rights. Such opportunity shall also be given to the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii).
- (2) *[Notification, Recordal and Publication]* The Contracting Party shall notify the invalidation of the effects of an international registration to the International Bureau, which shall record the invalidation in the International Register and publish it.
- (3) *[Protection Under Other Instruments]* Invalidation shall not be detrimental to any other protection that may be available, in accordance with Article 10(2), to the denomination or indication concerned in the Contracting Party that invalidated the effects of the international registration.

Article 20

Modifications and Other Entries in the International Register

Procedures for the modification of international registrations and other entries in the International Register shall be specified in the Regulations.



CHAPTER V

Administrative Provisions**Article 21****Membership of the Lisbon Union**

The Contracting Parties shall be members of the same Special Union as the States party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act, whether or not they are party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act.

Article 22**Assembly of the Special Union**

(1) [Composition]

- a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States party to the 1967 Act.
- b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.
- c) Each delegation shall bear its own expenses.

(2) [Tasks]


- a) The Assembly shall:

- (i.) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Special Union and the implementation of this Act;
- (ii.) give directions to the Director General concerning the preparation of revision conferences referred to in Article 26(1), due account being taken of any comments made by those members of the Special Union which have not ratified or acceded to this Act;
- (iii.) amend the Regulations;
- (iv.) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Special Union, and give him or her all necessary instructions concerning matters within the competence of the Special Union;
- (v.) determine the program and adopt the biennial budget of the Special Union, and approve its final accounts;
- (vi.) adopt the financial Regulations of the Special Union;
- (vii.) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Special Union;
- (viii.) determine which States, intergovernmental and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
- (ix.) adopt amendments to Articles 22 to 24 and 27;
- (x.) take any other appropriate action to further the objectives of the Special Union and perform any other functions as are appropriate under this Act.

- b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3) [Quorum]

- a) One-half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.



b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) *[Taking Decisions in the Assembly]*

- a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.
- b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,
 - i.) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and
 - ii.) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its member States, with a number of votes equal to the number of its member States which are party to this Act. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its member States exercises its right to vote, and *vice versa*.
- c) On matters concerning only States that are bound by the 1967 Act, Contracting Parties that are not bound by the 1967 Act shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(5) *[Majorities]*

- a) Subject to Articles 25(2) and 27(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
- b) Abstentions shall not be considered as votes.

(6) *[Sessions]*

- a) The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
- b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General's own initiative.
- c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.


(7) *[Rules of Procedure]* The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 23

International Bureau

(1) *[Administrative Tasks]*

- a) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Special Union, shall be performed by the International Bureau.
- b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the Secretariat of the Assembly and of such committees and working groups as may have been established by the Assembly.




- c) The Director General shall be the Chief Executive of the Special Union and shall represent the Special Union.
- (2) *[Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings]* The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly. The Director General, or a staff member designated by him, shall be *ex officio* Secretary of such a body.
- (3) *[Conferences]*
 - a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.
 - b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.
 - c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.
- (4) *[Other Tasks]* The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.

Article 24

Finances

- (1) *[Budget]* The income and expenses of the Special Union shall be reflected in the budget of the Organization in a fair and transparent manner.
- (2) *[Sources of Financing of the Budget]* The income of the Special Union shall be derived from the following sources:
 - (i.) fees collected under Article 7(1) and (2);
 - (ii.) proceeds from the sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau;
 - (iii.) gifts, bequests, and subventions;
 - (iv.) rent, investment revenue, and other, including miscellaneous, income;
 - (v.) special contributions of the Contracting Parties or any alternative source derived from the Contracting Parties or beneficiaries, or both, if and to the extent to which receipts from the sources indicated in items (i) to (iv) do not suffice to cover the expenses, as decided by the Assembly.
- (3) *[Fixing of Fees; Level of the Budget]*
 - a) The amounts of the fees referred to in paragraph (2) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and shall be so fixed that, together with the income derived from other sources under paragraph (2), the revenue of the Special Union should, under normal circumstances, be sufficient to cover the expenses of the International Bureau for maintaining the international registration service.
 - b) If the Program and Budget of the Organization is not adopted before the beginning of a new financial period, the authorization to the Director General to incur obligations and make payments shall be at the same level as it was in the previous financial period.
- (4) *[Establishing the Special Contributions Referred to in Paragraph (2)(v)]* For the purpose of establishing its contribution, each Contracting Party shall belong to the same class as it belongs to in the context of the Paris Convention or, if it is not a Contracting Party of the Paris Convention, as it would belong to if it were a Contracting Party of the Paris Convention. Intergovernmental organizations shall be considered to belong to contribution class I (one), unless otherwise unanimously decided by the Assembly. The contribution shall be partially weighted according to the number of registrations originating in the Contracting Party, as decided by the Assembly.



- (5) *[Working Capital Fund]* The Special Union shall have a working capital fund, which shall be constituted by payments made by way of advance by each member of the Special Union when the Special Union so decides. If the fund becomes insufficient, the Assembly may decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Should the Special Union record a surplus of income over expenditure in any financial period, the Working Capital Fund advances may be repaid to each member proportionate to their initial payments upon proposal by the Director General and decision by the Assembly.
- (6) *[Advances by Host State]*
 - a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.
 - b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.
- (7) *[Auditing of Accounts]* The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Special Union or by external auditors, as provided in the Financial Regulations of the Organization. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 25

Regulations

- (1) *[Subject-Matter]* The details for carrying out this Act shall be established in the Regulations.
- (2) *[Amendment of Certain Provisions of the Regulations]*
 - a) The Assembly may decide that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a three-fourths majority.
 - b) In order for the requirement of unanimity or a three-fourths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.
 - c) In order for the requirement of unanimity or a three-fourths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a three-fourths majority shall be required.
- (3) *[Conflict Between This Act and the Regulations]* In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.

CHAPTER VI

Revision and Amendment

Article 26


Revision

- (1) *[Revision Conferences]* This Act may be revised by Diplomatic Conferences of the Contracting Parties. The convocation of any Diplomatic Conference shall be decided by the Assembly.
- (2) *[Revision or Amendment of Certain Articles]* Articles 22 to 24 and 27 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 27.

Article 27

Amendment of Certain Articles by the Assembly

- (1) *[Proposals for Amendment]*
 - a) Proposals for the amendment of Articles 22 to 24, and the present Article, may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.
 - b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.
- (2) *[Majorities]* Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 22, and to the present paragraph, shall require a four-fifths majority.



(3) [Entry into Force]

- a) Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.
- b) Any amendment to Article 22(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.
- c) Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.

CHAPTER VII

Final Provisions

Article 28

Becoming Party to This Act

(1) [Eligibility] Subject to Article 29 and paragraphs (2) and (3) of the present Article,


- (i) any State which is party to the Paris Convention may sign and become party to this Act;
- (ii) any other State member of the Organization may sign and become party to this Act if it declares that its legislation complies with the provisions of the Paris Convention concerning appellations of origin, geographical indications and trademarks;
- (iii) any intergovernmental organization may sign and become party to this Act, provided that at least one member State of that intergovernmental organization is party to the Paris Convention and provided that the intergovernmental organization declares that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Act and that, under the constituting treaty of the intergovernmental organization, legislation applies under which regional titles of protection can be obtained in respect of geographical indications.

(2) [Ratification or Accession] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit

- (i) an instrument of ratification, if it has signed this Act; or
- (ii) an instrument of accession, if it has not signed this Act.

(3) [Effective Date of Deposit]

- a) Subject to subparagraph (b), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.
- b) The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State that is a member State of an intergovernmental organization and in respect of which the protection of appellations of origin or geographical indications can only be obtained on the basis of legislation applying between the member States of the intergovernmental organization shall be the date on which the instrument of ratification or accession of that intergovernmental organization is deposited, if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited. However, this subparagraph does not apply with regard to States that are party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act and shall be without prejudice to the application of Article 31 with regard to such States.



Article 29

Effective Date of Ratifications and Accessions

- (1) *[Instruments to Be Taken into Consideration]* For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 28(1) and that have an effective date according to Article 28(3) shall be taken into consideration.
- (2) *[Entry into Force of This Act]* This Act shall enter into force three months after five eligible parties referred to in Article 28 have deposited their instruments of ratification or accession.
- (3) *[Entry into Force of Ratifications and Accessions]*
 - a) Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of the entry into force of this Act.
 - b) Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.
- (4) *[International Registrations Effected Prior to Accession]* In the territory of the acceding State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that intergovernmental organization applies, the provisions of this Act shall apply in respect of appellations of origin and geographical indications already registered under this Act at the time the accession becomes effective, subject to Article 7(4) as well as the provisions of Chapter IV, which shall apply *mutatis mutandis*. The acceding State or intergovernmental organization may also specify, in a declaration attached to its instrument of ratification or accession, an extension of the time limit referred to in Article 15(1), and the periods referred to in Article 17, in accordance with the procedures specified in the Regulations in that respect.

Article 30

Prohibition of Reservations

No reservations to this Act are permitted.

Article 31


Application of the Lisbon Agreement and the 1967 Act

- (1) *[Relations Between States Party to Both This Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act]* This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act. However, with regard to international registrations of appellations of origin effective under the Lisbon Agreement or the 1967 Act, the States shall accord no lower protection than is required by the Lisbon Agreement or the 1967 Act.
- (2) *[Relations Between States Party to Both This Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act and States Party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act Without Being Party to This Act]* Any State party to both this Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act shall continue to apply the Lisbon Agreement or the 1967 Act, as the case may be, in its relations with States party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act that are not party to this Act.

Article 32

Denunciation

- (1) *[Notification]* Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.
- (2) *[Effective Date]* Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.




*Article 33***Languages of this Act; Signature**

- (1) *[Original Texts; Official Texts]*
- a) This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.
 - b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.
- (2) *[Time Limit for Signature]* This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

*Article 34***Depository**

The Director General shall be the depositary of this Act.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA
SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

Indice degli articoli

- Capo I: Disposizioni introduttive e generali
- Articolo 1: Abbreviazioni
- Articolo 2: Oggetto
- Articolo 3: Autorità competente
- Articolo 4: Registro internazionale
- Capo II: Domanda e registrazione internazionale
- Articolo 5: Domanda
- Articolo 6: Registrazione internazionale
- Articolo 7: Tasse
- Articolo 8: Periodo di validità delle registrazioni internazionali
- Capo III: Protezione
- Articolo 9: Impegno a garantire la protezione
- Articolo 10: Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti
- Articolo 11: Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate
- Articolo 12: Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico
- Articolo 13: Salvaguardie rispetto ad altri diritti
- Articolo 14: Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso
- Capo IV: Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali
- Articolo 15: Rifiuto
- Articolo 16: Ritiro del rifiuto
- Articolo 17: Periodo transitorio
- Articolo 18: Notifica della concessione della protezione
- Articolo 19: Invalidazione
- Articolo 20: Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale
- Capo V: Disposizioni amministrative
- Articolo 21: Appartenenza all'Unione di Lisbona
- Articolo 22: Assemblea dell'Unione particolare
- Articolo 23: Ufficio internazionale
- Articolo 24: Finanze
- Articolo 25: Regolamento di esecuzione
- Capo VI: Revisione e modifica
- Articolo 26: Revisione
- Articolo 27: Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea
- Capo VII: Disposizioni finali
- Articolo 28: Condizioni e modalità per aderire al presente atto
- Articolo 29: Data di validità delle ratifiche e delle adesioni
- Articolo 30: Divieto di riserve
- Articolo 31: Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967

Articolo 32: Denuncia

Articolo 33: Lingue del presente atto; firma

Articolo 34: Pagina del depositario

CAPO I
Disposizioni introduttive e generali

Articolo 1
Abbreviazioni

Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per:

(i.) «*«Accordo di Lisbona»*», l'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958;

(ii.) «*«atto del 1967»*», l'Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979;

(iii.) «*«presente atto»*», l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto;

(iv.) «*«regolamento di esecuzione»*», il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25;

(v.) «*«convenzione di Parigi»*», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata;

(vi.) «*«denominazione di origine»*», una denominazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto *i*);

(vii.) «*«indicazione geografica»*», un'indicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto *ii*);

(viii.) «*«registro internazionale»*», il registro internazionale tenuto presso l'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 4 come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;

(ix.) «*«registrazione internazionale»*», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale;

(x.) «*«domanda»*», una domanda di registrazione internazionale;

(xi.) «*«registrato»*», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto;

(xii.) «*«zona geografica di origine»*», una zona geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

(xiii.) «*«zona geografica transfrontaliera»*», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe;

(xiv.) «*«parte contraente»*», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto;

(xv.) «*«parte contraente di origine»*», la parte contraente in cui è situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui è situata la zona geografica di origine transfrontaliera;

(xvi.) «*«autorità competente»*», il soggetto designato conformemente all'articolo 3;

(xvii.) «*«beneficiari»*», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtù della legislazione della parte



contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un'indicazione geografica;

(xviii.) «organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, punto *iii*), per divenire parte del presente atto;

(xix.) «Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

(xx.) «Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione;

(xxi.) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

Articolo 2 Oggetto

(1) [Denominazioni di origine e indicazioni geografiche] Il presente atto si applica a:

(i.) qualsiasi denominazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra denominazione notoriamente riferita a tale zona utilizzata per designare un prodotto che ne è originario, nel caso in cui la qualità o i caratteri del prodotto sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; nonché

(ii.) qualsiasi indicazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, nel caso in cui una data qualità, reputazione o altri caratteri specifici del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica.

(2) [Zone geografiche di origine possibili] Una zona geografica di origine come descritta al paragrafo 1 può comprendere l'intero territorio della parte contraente di origine o una regione, una località o un luogo della parte contraente di origine. Ciò non esclude l'applicazione del presente atto a una zona geografica di origine, come descritta al paragrafo 1, consistente in una zona geografica transfrontaliera o parte di essa.

Articolo 3 Autorità competente

Ciascuna parte contraente designa un soggetto responsabile dell'amministrazione del presente atto nel suo territorio e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale previste dal presente atto e dal regolamento di esecuzione. La parte contraente notifica il nome e il recapito dell'autorità competente all'Ufficio internazionale, come specificato nel regolamento di esecuzione.

Articolo 4 Registro internazionale

L'Ufficio internazionale tiene un registro internazionale in cui sono iscritte le registrazioni internazionali effettuate a norma del presente atto, a norma dell'Accordo

di Lisbona e dell'atto del 1967 o a norma di entrambi, nonché i dati relativi a dette registrazioni internazionali.

CAPO II Domanda e registrazione internazionale

Articolo 5 Domanda

(1) [Luogo del deposito] Le domande devono essere depositate presso l'Ufficio internazionale.

(2) [Deposito della domanda da parte dell'autorità competente] Fatto salvo il paragrafo 3, la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica deve essere depositata dall'autorità competente a nome:

(i.) dei beneficiari; o

(ii.) di una persona fisica o giuridica legittimata, in virtù della legislazione del paese contraente di origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

(3) [Domanda depositata direttamente]


a) Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, se la legislazione della parte contraente di origine lo consente, la domanda può essere depositata dai beneficiari o da una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 2, punto *ii*).

b) La lettera *a*) si applica subordinatamente al rilascio di una dichiarazione della parte contraente che la sua legislazione consente il deposito diretto. La dichiarazione può essere rilasciata dalla parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo. Se la dichiarazione è rilasciata al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, essa avrà efficacia dalla data dell'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente. Se è rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente, avrà efficacia dopo tre mesi dalla data della sua ricezione da parte del Direttore generale.

(4) [Possibilità di domanda congiunta nel caso di una zona geografica transfrontaliera] Nel caso di una zona geografica di origine costituita da una zona geografica transfrontaliera, le parti contraenti limitrofe possono, conformemente al loro accordo, depositare una domanda congiunta tramite un'autorità competente designata di comune accordo.

(5) [Contenuti obbligatori] Il regolamento di esecuzione specifica le informazioni che devono essere obbligatoriamente incluse nella domanda, in aggiunta a quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 3.

(6) [Contenuti facoltativi] Il regolamento di esecuzione può specificare le informazioni che possono essere facoltativamente incluse nella domanda.



Articolo 6

Registrazione internazionale

(1) [Verifica della correttezza formale da parte dell’Ufficio internazionale] Al ricevimento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presentata nella debita forma, secondo quanto specificato nel regolamento, l’Ufficio internazionale procede con l’iscrizione della denominazione di origine, o dell’indicazione geografica, nel registro internazionale.

(2) [Data della registrazione internazionale] Fatto salvo il paragrafo 3, la data della registrazione internazionale è la data in cui la domanda perviene all’Ufficio internazionale.

(3) [Data della registrazione internazionale in caso di informazioni mancanti] Nell’eventualità in cui la domanda non contenga tutte le seguenti informazioni:

(i.) l’indicazione dell’autorità competente o, nel caso previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del richiedente o dei richiedenti;

(ii.) le informazioni che identificano i beneficiari e, se del caso, la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto *ii*);

(iii.) la denominazione di origine, o l’indicazione geografica, per la quale si richiede la registrazione internazionale;

(iv.) il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l’indicazione geografica;

la data della registrazione internazionale è quella in cui l’Ufficio internazionale riceve l’ultima delle informazioni mancanti.

(4) [Pubblicazione e notifica delle registrazioni internazionali] L’Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne dà tempestiva notifica all’autorità competente di ciascuna parte contraente.

(5) [Data di decorrenza degli effetti della registrazione internazionale]

a) Fatta salva la lettera *b*), una denominazione di origine o un’indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione conformemente all’articolo 15 o che ha inviato all’Ufficio internazionale una notifica della concessione della protezione conformemente all’articolo 18.

b) Una parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, conformemente alla sua legislazione nazionale o regionale, una denominazione di origine o un’indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data menzionata nella dichiarazione stessa; la data tuttavia non deve essere posteriore alla scadenza del termine ultimo per il rifiuto indicata nel regolamento, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera *a*).

Articolo 7

Tasse

(1) [Tassa di registrazione internazionale] La registrazione internazionale di ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica è subordinata al pagamento della tassa prevista dal regolamento di esecuzione.

(2) [Tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale] Il regolamento di esecuzione precisa le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale.

(3) [Riduzione delle tasse] L’Assemblea stabilisce una riduzione delle tasse per talune registrazioni internazionali di denominazioni di origine e per talune registrazioni internazionali di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche rispetto alle quali la parte contraente di origine è un paese in via di sviluppo o un paese meno avanzato.

(4) [Tassa individuale]

a) Qualsiasi parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che la protezione derivante dalla registrazione internazionale è estesa alla parte interessata soltanto previo versamento di una tassa a copertura del costo dell’esame del merito della registrazione internazionale. L’importo di tale tassa individuale è indicato nella dichiarazione e può essere soggetto a variazioni nelle dichiarazioni successive. Detto importo non può essere superiore all’equivalente dell’importo previsto dalla legislazione nazionale o regionale della parte contraente, al netto della somma risparmiata con la procedura internazionale. Inoltre, la parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio.

b) A norma del regolamento di esecuzione, il mancato pagamento di una tassa individuale equivale a una rinuncia alla protezione con riguardo alla parte contraente che ha richiesto la tassa.


Articolo 8

Periodo di validità delle registrazioni internazionali

(1) [Dipendenza] Le registrazioni internazionali hanno validità illimitata, fermo restando che la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata non è più necessaria se la denominazione che costituisce la denominazione di origine o l’indicazione che costituisce l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine.

(2) [Annullamento]

a) L’autorità competente della parte contraente di origine oppure, nel caso previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto *ii*), o l’autorità competente della parte contraente di origine possono in qualsiasi momento richiedere all’Ufficio internazionale l’annullamento della registrazione internazionale in questione.



b) Laddove la denominazione che costituisce una denominazione di origine registrata o l'indicazione che costituisce un'indicazione geografica registrata non sia più protetta nella parte contraente di origine, l'autorità competente della parte contraente di origine richiede l'annullamento della registrazione internazionale.

CAPO III Protezione

Articolo 9 Impegno a garantire la protezione

Ogni parte contraente protegge sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, ma conformemente alle disposizioni del presente atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni che possano prendere effetto sul proprio territorio, e fermo restando che le parti contraenti che non fanno distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche non sono tenute a introdurre tale distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale.

Articolo 10

Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti

(1) [Forma di protezione giuridica] Ogni parte contraente è libera di scegliere il tipo di legislazione in forza della quale garantire la protezione sancita nel presente atto, purché tale legislazione rispetti le prescrizioni sostanziali dello stesso.

(2) [Protezione conferita da altri strumenti] Le disposizioni del presente atto non incidono in alcun modo su qualsiasi altra forma di protezione possa essere accordata da una parte contraente alle denominazioni di origine registrate o alle indicazioni geografiche registrate in virtù della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali.

(3) [Relazione con altri strumenti] Il presente atto lascia impregiudicati gli obblighi che intercorrono tra le parti contraenti in forza di altri strumenti internazionali, così come i diritti che spettano a una parte contraente in virtù di altri strumenti internazionali.

Articolo 11 Protezione nei confronti delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate

(1) [Contenuto della protezione] Fatte salve le disposizioni del presente atto, ciascuna parte contraente è tenuta, con riferimento a una denominazione di origine registrata o a un'indicazione geografica registrata, a predisporre i mezzi giuridici che consentano di evitare:

a) l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica

(i.) in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;

(ii.) in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;

b) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.

(2) [Contenuto della protezione rispetto a determinati usi] Il paragrafo 1, lettera *a*), si applica altresì a qualsiasi uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica che equivalga a una sua imitazione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica è utilizzata in traduzione o è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo», «alla maniera», «come», «simile» o da espressioni analoghe (1).

(3) [Uso in un marchio] Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, una parte contraente procede d'ufficio, se la propria legislazione lo consente, o su richiesta di una parte interessata, al rifiuto o all'invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l'uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1.

(1) (Dichiarazione concordata in merito all'articolo 11, paragrafo 2: ai fini del presente atto, si intende che, quando taluni elementi della denominazione o dell'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica hanno carattere generico nella parte contraente di origine, la loro protezione a norma del presente paragrafo non è richiesta nelle altre parti contraenti. Si precisa che un rifiuto o l'invalidazione di un marchio, o la constatazione di una violazione, nelle parti contraenti a norma delle disposizioni dell'articolo 11 non possono essere fondati sulla componente che ha un carattere generico.)



Articolo 12**Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico**

Fatte salve le disposizioni del presente atto, non si può ritenere che le denominazioni di origine registrate e le indicazioni geografiche registrate siano divenute generiche (2) in una parte contraente.

Articolo 13**Salvaguardie rispetto ad altri diritti**

(1) [Diritti preesistenti sui marchi] Le disposizioni del presente atto non pregiudicano un marchio preesistente per il quale è stata richiesta la registrazione o che è stato registrato in buona fede, o acquisito attraverso un uso in buona fede, in una parte contraente. Se la legislazione di una parte contraente prevede un'eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio tale per cui tale marchio preesistente, in talune circostanze, può non conferire al suo titolare il diritto di impedire che una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata sia protetta o utilizzata in quella parte contraente, la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica registrata non limita in alcun altro modo i diritti conferiti dal marchio.

(2) [Uso del nome personale nell'attività commerciale] Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

(3) [Diritti fondati su denominazioni di varietà vegetali o di razze animali] Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, denominazioni di varietà vegetali o di razze animali, a meno che tali denominazioni di varietà vegetali o di razze animali siano utilizzate in modo tale da indurre in errore il pubblico.

(4) [Salvaguardie in caso di notifica di ritiro del rifiuto o di concessione della protezione] Quando una parte contraente che ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale a norma dell'articolo 15, in ragione di un utilizzo fondato su un diritto anteriore su un marchio o su un altro diritto contemplato dal presente articolo, notifica il ritiro di tale rifiuto in virtù dell'articolo 16 o la concessione della protezione in virtù dell'articolo 18, la conseguente protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica lascia impregiudicato tale diritto o il suo utilizzo, salvo che la protezione non sia stata

(2) (Dichiarazione concordata in merito all'articolo 12: ai fini del presente atto, si intende che l'articolo 12 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del presente atto concernenti l'utilizzo anteriore poiché, prima della registrazione internazionale, la denominazione o l'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono già essere generiche, interamente o in parte, in una parte contraente diversa dalla parte contraente di origine, per esempio perché la denominazione o l'indicazione, o una loro parte, è identica a un termine abituale usato nel linguaggio corrente come nome comune di un prodotto o servizio nella parte contraente in questione o è identica al nome abituale di una varietà di uva in quella parte contraente.)

garantita in seguito all'annullamento, al mancato rinnovo, alla revoca o all'invalidazione del diritto in questione.

Articolo 14**Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso**

Ogni parte contraente mette a disposizione mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine registrate e delle indicazioni geografiche registrate e provvede affinché un'autorità pubblica o una qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, a seconda del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi giuridiche, possa avviare un'azione legale per garantire tale protezione.

CAPITO IV**Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali****Articolo 15****Rifiuto**

(1) [Rifiuto degli effetti della registrazione internazionale]

a) Entro il termine specificato nel regolamento di esecuzione, l'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nel suo territorio. La notifica del rifiuto può essere effettuata dall'autorità competente d'ufficio, se consentito dalla sua legislazione, o su richiesta di una parte interessata.


b) La notifica del rifiuto deve indicare i motivi del rifiuto.

(2) [Protezione conferita da altri strumenti] La notifica di un rifiuto non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata può beneficiare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente a cui si applica il rifiuto.

(3) [Obbligo di offrire alle parti interessate la possibilità di adire le autorità] Ogni parte contraente offre una ragionevole possibilità, a tutti i soggetti i cui interessi siano compromessi da una registrazione internazionale, di richiedere all'autorità competente di notificare un rifiuto con riferimento a detta registrazione internazionale.

(4) [Registrazione, pubblicazione e comunicazione dei rifiuti] L'Ufficio internazionale iscrive il rifiuto e i motivi del rifiuto nel registro internazionale. Esso pubblica il rifiuto e i motivi del rifiuto e trasmette la notifica del rifiuto all'autorità competente della parte contraente di origine o, se la domanda è stata depositata direttamente a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, ai beneficiari o alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), nonché all'autorità competente della parte contraente di origine.

(5) [Trattamento nazionale] Ogni parte contraente mette a disposizione delle parti interessate da un rifiuto i medesimi mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi disponibili ai suoi cittadini per quanto riguarda il rifiuto di protezione per una denominazione di origine o un'indicazione geografica.



Articolo 16

Ritiro del rifiuto

Un rifiuto può essere ritirato in conformità delle procedure previste dal regolamento di esecuzione. Il ritiro è iscritto nel registro internazionale.

Articolo 17

Periodo transitorio

(1) [Possibilità di concedere un periodo transitorio] Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, una parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale in ragione di un utilizzo anteriore da parte di terzi o che ha ritirato il rifiuto o ha notificato una concessione di protezione può, se la propria legislazione lo consente, concedere un periodo di tempo specifico, indicato nel regolamento, per porre fine a tale utilizzo.

(2) [Notifica di un periodo transitorio] La parte contraente notifica all'Ufficio internazionale il periodo transitorio concesso, conformemente alle procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.

Articolo 18

Notifica della concessione della protezione

L'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale la concessione della protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica registrata. L'Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e ne dà pubblicazione.

Articolo 19

Invalidazione

(1) [Possibilità di far valere i propri diritti] L'invalidazione, totale o parziale, degli effetti di una registrazione internazionale nel territorio di una parte contraente può essere pronunciata solo dopo aver offerto ai beneficiari la possibilità di far valere i propri diritti. Tale possibilità è concessa anche alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto *ii*.

(2) [Notifica, iscrizione nel registro e pubblicazione] La parte contraente notifica l'invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale, che iscrive l'invalidazione nel registro internazionale e la pubblica.

(3) [Protezione conferita da altri strumenti] L'invalidazione non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata può beneficiare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente che ha invalidato gli effetti della registrazione internazionale.

Articolo 20

Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale.

Le procedure riguardanti la modifica delle registrazioni internazionali e le altre iscrizioni nel registro internazionale sono descritte nel regolamento.

CAPO V

Disposizioni amministrative

Articolo 21

Appartenenza all'Unione di Lisbona

Le parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare di cui sono membri gli Stati parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, indipendentemente dal fatto che siano o meno parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967.

Articolo 22

Assemblea dell'Unione particolare

(1) [Composizione]

a) Le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea di cui sono membri gli Stati parte dell'atto del 1967.

b) Ciascuna parte contraente è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Ogni delegazione sostiene le proprie spese.

(2) [Competenze]

a) L'Assemblea:

(i.) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione particolare nonché all'applicazione del presente atto;

(ii.) impedisce al Direttore generale le direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, tenendo debitamente conto di tutte le osservazioni formulate dai membri dell'Unione particolare che non hanno aderito al presente atto o non l'hanno ratificato;

(iii.) modifica il regolamento di esecuzione;

(iv.) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione particolare e gli impedisce le istruzioni necessarie in merito a questioni di competenza dell'Unione particolare;

(v.) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

(vi.) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

(vii.) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione particolare;

(viii.) decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

(ix.) adotta le modifiche agli articoli da 22 a 24 e all'articolo 27;

(x.) adotta qualsiasi altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione particolare e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente atto.

b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assem-



blea delibera dopo aver ottenuto il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

(3) [Quorum]

a) La metà dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera *a*), se, in occasione di una sessione, il numero di membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una determinata questione e sono rappresentati è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tuttavia tali decisioni, a eccezione di quelle concernenti il suo regolamento interno, diventano esecutive solo quando le condizioni enunciate di seguito sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione ma non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se allo scadere di detto termine il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, fermo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

(4) [Deliberazione nell'Assemblea]

a) L'Assemblea si adopera per deliberare per consenso.

b) Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

(i.) ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio; e

(ii.) ciascuna parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può votare, in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono parti del presente atto. Tale organizzazione intergovernativa non può partecipare al voto ove uno dei suoi membri eserciti il proprio diritto di voto e viceversa.

c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall'atto del 1967, le parti contraenti non vincolate dall'atto del 1967 non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che riguardano unicamente le parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

(5) [Maggioranze]

a) Fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b) L'astensione non conta come voto espresso.

(6) [Sessioni]

a) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su ri-

chiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c) L'ordine del giorno di ogni sessione è elaborato dal Direttore generale.

(7) [Regolamento interno] L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23
Ufficio internazionale

(1) [Compiti amministrativi]

a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione particolare.

b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell'Assemblea nonché degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.

c) Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione particolare e la rappresenta.

(2) [Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e in altre riunioni] Il Direttore generale e qualsiasi collaboratore da lui designato partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario *ex officio* di tale organo.

(3) [Conferenze]

a) L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell'Assemblea.

b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

(4) [Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.

Articolo 24
Finanze

(1) [Bilancio] Le entrate e le spese dell'Unione particolare sono presentate nel bilancio dell'Organizzazione in maniera obiettiva e trasparente.

(2) [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell'Unione particolare proviene dalle seguenti fonti:

(i.) le tasse riscosse a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2;

(ii.) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale e i diritti relativi a tali pubblicazioni;

(iii.) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;

(iv.) gli affitti, gli investimenti produttivi e altre entrate, comprese le entrate diverse;

(v.) i contributi speciali delle parti contraenti o qualsiasi altra fonte proveniente dalle parti contraenti o



dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate provenienti dalle fonti indicate alle lettere da *i*) a *iv*) non sono sufficienti a coprire le spese, su decisione dell'Assemblea.

(3) [Tasse dovute; ammontare del bilancio]

a) Gli importi delle tasse di cui al paragrafo 2 sono fissati dall'Assemblea su proposta del Direttore generale in modo che, unitamente alle entrate provenienti da altre fonti previste dal paragrafo 2, il bilancio dell'Unione particolare sia, in circostanze normali, sufficiente a coprire le spese incorse dall'Ufficio internazionale per il mantenimento del servizio di registrazione internazionale.

b) Nel caso in cui il programma e il bilancio dell'Organizzazione non siano adottati prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario, il Direttore generale è autorizzato a contrarre obblighi e a effettuare pagamenti a un livello non superiore a quello autorizzato nel precedente esercizio.

(4) [Determinazione dei contributi speciali di cui al paragrafo 2, punto v)] Al fine di stabilire la sua quota di contributo, ciascuna parte contraente appartiene alla stessa classe di appartenenza prevista nel contesto della Convenzione di Parigi o, se non è parte contraente della Convenzione di Parigi, alla classe cui apparterrebbe se fosse una parte contraente della Convenzione di Parigi. Le organizzazioni intergovernative sono considerate appartenenti alla classe di contribuzione I (uno), salvo decisione unanime contraria dell'Assemblea. La quota contributiva sarà parzialmente ponderata in base al numero di registrazioni provenienti dalla parte contraente, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

(5) [Fondo d'esercizio] L'Unione particolare ha un fondo d'esercizio alimentato dai pagamenti effettuati sotto forma di anticipi da ciascun membro dell'Unione particolare, ove previsto dall'Unione particolare stessa. Se il fondo diventa insufficiente, l'Assemblea può deciderne l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Nell'eventualità in cui l'Unione particolare registri un'eccedenza di entrate in rapporto alle spese in qualsiasi esercizio, gli anticipi versati a titolo del fondo d'esercizio possono essere rimborsati a ciascun membro proporzionalmente al suo versamento iniziale, su proposta del Direttore generale e previa decisione dell'Assemblea.

(6) [Anticipi concessi dallo Stato ospitante]

a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che, se il fondo d'esercizio è insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.

b) Lo Stato di cui alla lettera *a*) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l'obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica.

(7) [Revisione dei conti] La revisione dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario dell'Organizzazione, da uno o più Stati membri dell'Unione particolare o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 25
Regolamento di esecuzione

(1) [Oggetto] Le modalità di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione.

(2) [Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione]

a) L'Assemblea può stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all'unanimità o soltanto con una maggioranza di tre quarti.

b) Perché in futuro l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di tre quarti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta l'unanimità.

c) Perché in futuro l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta la maggioranza di tre quarti.

(3) [Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.

CAPO VI
Revisione e modifica

Articolo 26
Revisione

(1) [Conferenze di revisione] Il presente atto può essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica è decisa dall'Assemblea.

(2) [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 27 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.

Articolo 27
Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

(1) [Proposte di modifica]


a) Le proposte di modifica degli articoli da 22 a 24 e del presente articolo possono essere presentate da ogni parte contraente o dal Direttore generale.

b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.

(2) [Maggioranze] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti; per modificare l'articolo 22 e il presente paragrafo occorre tuttavia la maggioranza di quattro quinti.

(3) [Entrata in vigore]

a) Salvo in caso di applicazione della lettera *b*), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle parti contraenti che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica è stata



adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l'accettazione della modifica conformemente alle rispettive norme costituzionali.

b) Una modifica dell'articolo 22, paragrafi 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore o che lo diventano in seguito.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto

(1) [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto all'articolo 29 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo,

(i.) ogni Stato membro firmatario della Convenzione di Parigi può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte;

(ii.) qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se dichiara che la sua legislazione è conforme alle disposizioni della Convenzione di Parigi in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi;

(iii.) qualsiasi organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se almeno uno dei suoi Stati membri è firmatario della Convenzione di Parigi e se l'organizzazione intergovernativa dichiara che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a divenire parte del presente atto e che, in virtù del trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa stessa, si applica una legislazione che consente di ottenere titoli di protezione regionali per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

(2) [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

(i.) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente atto, o

(ii.) uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente atto.

(3) [Data a partire dalla quale è valido il deposito]

a) Fatto salvo quanto disposto alla lettera *b*), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento.

b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato che è membro di un'organizzazione intergovernativa e presso il quale la protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche può essere ottenuta unicamente in virtù della legislazione che si applica tra gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa è valido a partire dalla data in cui l'organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento di ratifica o di adesione se tale data è posteriore a quella in

cui è stato depositato lo strumento dello Stato in questione. La presente lettera tuttavia non si applica nei confronti degli Stati firmatari dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 e lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 31 per quanto concerne tali Stati.

Articolo 29

Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

(1) [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e la cui data di validità è conforme all'articolo 28, paragrafo 3.

(2) [Entrata in vigore del presente atto] Il presente atto entra in vigore tre mesi dopo che cinque parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 28 hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione.

(3) [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]

a) Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

b) Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure in qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.

(4) [Registrazioni internazionali effettuate prima dell'adesione] Nel territorio dello Stato aderente e, se la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, nel territorio in cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa, le disposizioni del presente atto si applicano con riferimento alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche già registrate in virtù di tale atto alla data alla quale prende effetto l'adesione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, e le disposizioni del Capo IV, che si applicano *mutatis mutandis*. Lo Stato o l'organizzazione intergovernativa aderente può altresì precisare, in una dichiarazione allegata al suo strumento di ratifica o di adesione, che il termine ultimo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e i periodi indicati all'articolo 17 sono prorogati conformemente alle procedure a tal fine prescritte nel regolamento di esecuzione.

Articolo 30

Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente atto.

Articolo 31

Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967

(1) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967] Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, si applica



unicamente il presente atto. Tuttavia, con riferimento alle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine in vigore a norma dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, gli Stati accordano un livello di protezione perlomeno equivalente a quello prescritto nell'Accordo di Lisbona o nell'atto del 1967.

(2) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contemporaneo parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 e gli Stati che sono parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 ma non del presente atto] Gli Stati che sono parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 continuano ad applicare l'Accordo di Lisbona o l'atto del 1967, a seconda dei casi, nelle relazioni con gli Stati che sono parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 ma che non sono parti del presente atto.

Articolo 32

Denuncia

(1) [Notifica] Ogni parte contraente può denunciare il presente atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.

(2) [Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull'applicazione del presente atto alle domande pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 33

Lingue del presente atto; firma

(1) [Testi originali; testi ufficiali]

a) Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

b) Previa consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea può indicare.

(2) [Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.

Articolo 34

Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente atto.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1502):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 19 ottobre 2023.

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 novembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bi-

lancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024.

Esaminato in Aula il 9 settembre 2025 ed approvato il 10 settembre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1647):

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 24 settembre 2025 e il 1^o ottobre 2025.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 7 gennaio 2026.

26G00031

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto



al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente precedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la cifra: «3.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»;

b) al comma 2, la cifra: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».

Art. 2.

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato

dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente precedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».

Art. 3.

Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione

1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.

2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile è allegata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli



adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 805):

Presentato dai deputati Gaetana Russo ed altri (FdI), il 24 gennaio 2023.

Assegnato alla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 20 marzo 2023, con il parere delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, Tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, Comercio e Turismo), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 14 maggio 2024; il 10 e il 24 luglio 2024; il 18 e il 25 settembre 2024; il 2 e il 9 ottobre 2024; il 13 novembre 2024; il 15 gennaio 2025.

Esaminato in Aula il 20 gennaio 2025 e approvato il 27 marzo 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1431):

Assegnato alla Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 23 aprile 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri e difesa), 5^a (Programmazione economica e bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, il 5 agosto 2025; il 10, il 23 e il 30 settembre 2025.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 20 gennaio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2003, n. 182, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Raccolta). — 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.

1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione è accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.

2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.

3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

7. Nel caso in cui il detentore consegna ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. e al trattamento del veicolo.

8. La cancellazione dal P.R.A. del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere



cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

8-bis. *Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.*

8-ter. *I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente precedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso.*

9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla legge un con-

sorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.».

«Art. 13 (Sanzioni). — 1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di mancata consegna del certificato di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.

4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.

8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Note all'art. 2:


— Si riporta il testo dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge:

«Art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). — 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provve-



dere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5-bis. *Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.*

5-ter. *I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamati dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente precedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso.*

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983 recante «Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1984.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131:

«Art. 6 — 1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunitari - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.

2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.

4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.

5. I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente comma.

5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985.


Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.

6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adeguano alle disposizioni del presente articolo.

7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51».

— Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»:

«Art. 26 (Tariffe). — 1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguitamento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.



2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del "price cap", da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.».

— Per il testo dell'articolo 5, comma 8-ter del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per il testo dell'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.»:

«Art. 86 (*Fermo di beni mobili registrati*). — 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, concernente il «Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1999.

26G00026

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2025.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-bis e 24-sexies).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e

per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;



Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione», e, in particolare, l'art. 9 concernente l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno denominata ZES unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;

Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, recante l'istituzione della Struttura di missione ZES, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025 concernente «Delega di funzioni in materia di politiche per il Sud al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Luigi Sbarra;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, e, in particolare, il comma 1 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un dipartimento denominato «Dipartimento per il Sud», da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, a cui è affidato il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 al fine di dare attuazione all'art. 9-bis del decreto-legge n. 116 del 2025, provvedendo, in particolare, all'istituzione del Dipartimento per il Sud e al contestuale adeguamento del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nell'ambito dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies*) è inserita la seguente lettera: «*m-sexies*) Dipartimento per il Sud»;

b) all'art. 2, comma 2, lettera *m-bis*), sono soppresse le parole: «e per il Sud»;

c) all'art. 24-bis sono apportate le seguenti modifiche:

i) nella rubrica, sono soppresse le parole: «e per il Sud»;

ii) al comma 1, sono soppresse le parole: «e per il Sud» e le parole: «e delle politiche per il Sud»;

iii) al comma 7, sono soppresse le parole: «e per il sud»;


iv) al comma 8, la parola «diciotto» è sostituita dalla parola «diciassette»

d) dopo l'art. 24-*quinquies* è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24-*sexies* (Dipartimento per il Sud). — 1. Il Dipartimento per il Sud è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud. Il Dipartimento fornisce, altresì, supporto per le iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché per ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata. In particolare, il Dipartimento cura la promozione e il coordinamento delle strategie, delle politiche, degli interventi e delle iniziative dei Ministeri in materia di politiche per il Sud, anche mediante un'apposita Cabina di regia a tal fine istituita.

2. Il Dipartimento promuove e cura il coordinamento, tra le amministrazioni competenti, di ogni iniziativa utile all'attuazione di quanto previsto dall'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Il Dipartimento, inoltre, promuove e coordina l'istituzione e l'attuazione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - («ZES unica») di cui all'art. 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, esercita le funzioni di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e promuove e coordina l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, per la



realizzazione, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Il Dipartimento, inoltre, provvede alle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) predisponde lo schema di Piano strategico della ZES unica di cui all'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, garantendo, la piena partecipazione delle regioni interessate;

d) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

e) svolge compiti di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica;

f) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

g) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

h) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

i) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo art. 15;

l) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

m) cura le attività necessarie alla gestione dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, operante presso il Dipartimento;

n) cura i rapporti con l'Agenzia delle entrate anche in riferimento agli investimenti agevolabili.

5. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale».

Art. 2.

Oneri finanziari

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse finanziarie previste dall'art. 9-bis, comma 10, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, pari a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui all'art. 1.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud, è soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione e perdono efficacia, con decorrenza dalla medesima data, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023.

3. Con successivo provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO*

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 214

26A00476



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 dicembre 2025.

Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 4 «Facility Parco Agrisolare».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istitui-

sce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e ferma restando l'inammissibilità alle agevolazioni dei progetti riferiti agli ambiti di attività esclusi di cui all'art. 2 del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato da ultimo, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 241/2021, con decisione di esecuzione ECOFIN del 17 giugno 2025;


Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine



di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *ggggg-bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Viste le circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative all'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti di cui alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, le circolari numeri 21, 25, 32, 33 del 2021, numeri 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 del 2022, numeri 1, 10, 11, 16, 19, 27, 32, 33, 35 del 2023, n. 2, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 27, 29, 33, 35, 36 del 2024 e n. 1 e n. 22 del 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del decreto 3 maggio 2024, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2024;

Vista la misura del PNRR M2C1 Investimento 4 «*Facility Parco Agrisolare*», che mira ad incentivare gli investimenti delle imprese nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale ai fini di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo per la produzione di energia rinnovabile tramite l'installazione di impianti fotovoltaici ed interventi complementari, con una dotazione complessiva pari a 789 milioni di euro, compresi gli oneri di gestione;

Considerato che, nell'ambito della dotazione complessiva della Misura M2C1 Investimento 4 «*Facility Parco Agrisolare*», una quota non superiore a 16 milioni di euro deve essere destinata alle spese di gestione della Misura, da versare a GSE, in qualità di soggetto attuatore della Misura, secondo criteri stabiliti in apposito accordo di natura convenzionale (*agreement*);

Considerato altresì che l'eventuale importo della quota destinata alle spese di gestione della Misura non utilizzato per tale finalità potrà comunque essere utilizzato per finanziare ulteriori progetti;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e, in particolare per la Misura M2C1-I 4 «*Facility Parco Agrisolare*»:

Milestone M2C1-26, da conseguire entro il 31 dicembre 2025: «Accordo attuativo» (Convenzione con GSE). Entrata in vigore dell'accordo attuativo»;

Milestone M2C1-27, da conseguire entro il 31 dicembre 2026: «Accordi giuridici con i beneficiari finali e completamento dell'investimento. Il GSE avrà stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100% dell'investimento PNRR nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione). Il contributo climatico sarà pari ad almeno 633 milioni di euro, utilizzando la metodologia nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasferirà al GSE 789.000.000 euro per l'attuazione della *Facility*;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;



Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere b e c), (153), dal (169) al (177);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 recante «Definizione di PMI»;

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 41 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 «General Block Exemption Regulation» (GBER);

Visto il regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento (UE) n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento (UE) 2023/1315 del 30 giugno 2023, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento (UE) n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2026;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al clima, come da allegato VI del regolamento (UE) 2021/241, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024 (efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);

Considerato che il MASAF è già titolare della Misura M2C1 - Investimento 2.2 - del PNRR «Parco Agrisolare», che finanzia con contributi a fondo perduto l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali da parte di imprese agricole di produzione primaria e di trasformazione di prodotti agricoli;

Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, recante «Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»»;

Visto il decreto ministeriale integrativo del 14 luglio 2022, recante «Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»»;

Visto il regime di aiuto SA.102460 (2022/N), di cui al predetto decreto ministeriale, notificato il 31 marzo 2022 alla Commissione europea mediante l'applicazione web SANI (*State Aid Notification Interactive*);

Vista la decisione C (2022) 4660 *final* del 7 luglio 2022, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il predetto regime d'aiuto SA 102460 (2022/N), indicando al punto (6), paragrafo 2.3, che la base giuridica del medesimo regime è costituita dal summenzionato decreto ministeriale n. 0140119 del 25 marzo 2022 e dalle sue successive modificazioni;

Visto l'avviso pubblico n. 0362593 del 23 agosto 2022 e relativi allegati (Primo avviso), recanti le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare» e sue successive modifiche;

Visti gli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» (COM 2022/C 485/01) applicabili al comparto dal 2023;



Visto il regime di aiuto SA.107302 (2023/N), notificato il 28 aprile 2023 alla Commissione europea mediante l'applicazione web SANI (*State Aid Notification Interactive*) e da questa autorizzato con la decisione C(2023) 4039 del 19 giugno 2023;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2023, n. 211444 recante «Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»», emanato nel rispetto del regime di aiuto SA.107302 (2023/N);

Visto l'avviso n. 386481 del 21 luglio 2023 recante «Secondo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»»;

Visto il regime di aiuto SA.113779 (2024/N), notificato il 23 aprile 2024 alla Commissione europea mediante l'applicazione web SANI (*State Aid Notification Interactive*) e da questa autorizzato con la decisione C(2024) 5770 dell'8 agosto 2024 e che modifica il regime di aiuto SA.107302 (2023/N), che a sua volta modifica il regime di aiuto SA.102460 (2022/N);

Visto il decreto ministeriale n. 176845 del 17 aprile 2024, recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare», che, tra l'altro, integra e modifica il decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023;

Visto l'avviso n. 371689 del 19 agosto 2024 recante «Terzo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»»;

Visti i regimi di aiuto SA 104306 e SA 114419 comunicati alla Commissione europea mediante l'applicazione web SANI (*State Aid Notification Interactive*) in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, lettere *b* e *c*) e ritenuto opportuno favorire la realizzazione di iniziative che impiegano prodotti di qualità e specifiche caratteristiche di efficienza;

Visto il decreto direttoriale del 15 ottobre 2025, prot. n. 0550028, recante «Integrazioni al regolamento operativo - allegato A al Terzo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da

finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»»;

Vista la decisione di esecuzione (CID) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025, con la quale sono stati stanziati 789 milioni di euro per il finanziamento della Misura M2C1-I4 «*Facility Parco Agrisolare*», integralmente a valere su risorse del PNRR;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fornisce le direttive necessarie all'attuazione della Misura del PNRR M2C1-I4 «*Facility Parco Agrisolare*» (di seguito, Misura), di cui alla decisione di esecuzione (CID) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025.

2. La Misura prevede la selezione e il finanziamento di progetti con le stesse caratteristiche previste dall'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.

3. Sono ammissibili ai finanziamenti concessi a valere sulle risorse assegnate alla presente Misura i progetti che rispettano requisiti di efficienza e di qualità dei prodotti.

4. In sede di selezione sarà riconosciuta priorità in ordine a:

a. progetti che non hanno già beneficiato di finanziamenti a valere sulla Misura M2C1-2.2 «Parco Agrisolare»;

b. progetti, il cui soggetto proponente è iscritto alla «rete agricola di qualità» di cui alla legge n. 116 dell'11 agosto 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno rispettare i criteri di ammissibilità delle spese di cui all'art. 6 del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.

Art. 2.

Soggetti beneficiari


1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni del presente decreto sono gli stessi indicati all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) le imprese agroindustriali;

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

d) i soggetti di cui alle lettere *a*, *b*) e *c*) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).



Art. 3.

Risorse, avvisi e ammissione a finanziamento

1. La dotazione finanziaria complessiva della misura M2C1-I4 «*Facility Parco Agrisolare*», integralmente a valere sul PNRR, ammonta a 789 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 16 milioni di euro quali oneri di gestione.

2. Le risorse indicate al precedente comma 1 sono destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto. I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro diciotto mesi dalla data dell'atto di concessione del finanziamento. Le modalità di rendicontazione sono definite negli avvisi di cui al successivo comma 4.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per la realizzazione di progetti secondo i seguenti criteri:

a. alle imprese del settore della produzione agricola primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 e dalla tabella 1A di cui all'allegato A del medesimo decreto, per una quota pari a 473 milioni di euro;

b. alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 5, comma 2 e dalla tabella 2A del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, per un importo pari a 150 milioni di euro;

c. alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 5, comma 2 e dalla tabella 3A del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, per un importo pari a 10 milioni di euro;

d. alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 e nel rispetto dell'art. 5, comma 2 e della tabella 4A di cui all'allegato A del medesimo decreto, per un importo pari a 140 milioni di euro.

Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto a) o del punto d). Qualora l'impresa presenti domande a valere sulle risorse di entrambi i punti, solo una domanda potrà essere valutata, secondo modalità definite negli avvisi di cui al successivo comma 4.

4. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, che riporta le modalità di attuazione e gestione della Misura.

5. Qualora, a seguito del finanziamento di tutti i progetti ammissibili per ciascuna delle categorie di cui al comma 3, non dovessero essere impegnati i relativi *plafond*, con decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare le somme residue potranno essere ripartite, tenuto anche conto del numero comples-

sivo di domande pervenute per ciascuna categoria, secondo i seguenti criteri:

a. le risorse della categoria, di cui al comma 3, lettera c), non assegnate, possono essere destinate alla categoria, di cui al comma 3, lettera d), fino ad un valore complessivo non superiore a 150 milioni di euro;

b. in ogni caso, le risorse delle categorie, di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non assegnate, possono essere destinate alla categoria, di cui al comma 3, lettera a), fino ad un valore complessivo non superiore a 789 milioni di euro.

6. Ulteriori risorse che dovessero liberarsi per effetto di rinunce, revoche ed economie possono essere ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al comma 5.

7. Gli oneri di gestione, di cui al comma 1, sono riconosciuti al GSE, in qualità di soggetto attuatore, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo attuativo di cui al successivo art. 4, comma 2. Eventuali somme non riconosciute al GSE quali oneri di gestione possono essere destinate ai fini di cui al comma 2.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse indicate al precedente comma 1, al netto degli oneri di gestione, è destinato al finanziamento di programmi localizzati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

9. L'ammissibilità al finanziamento dei progetti è valutata da un comitato, costituito presso il soggetto attuatore e composto da esperti nominati secondo le modalità individuate nell'accordo attuativo di cui al successivo art. 4, comma 2, previa apposita istruttoria ed approvata a maggioranza del medesimo.

Art. 4.

Soggetto attuatore


1. Il soggetto attuatore della Misura M2C1-I4 «*Facility Parco Agrisolare*» è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., come stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025.

2. I compiti attribuiti al soggetto attuatore saranno indicati nell'apposito accordo attuativo da sottoscriversi tra il Ministero ed il soggetto attuatore.

3. Ai fini della efficace gestione della Misura, al soggetto attuatore sono trasferite le risorse di cui all'art. 3, comma 1.

4. Il soggetto attuatore assicura l'adozione di procedure in materia di monitoraggio, *audit* e controllo in linea con gli *standard* previsti nel PNRR, che garantiscono la corretta gestione delle risorse trasferite, nonché la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzioni e conflitti di interessi.

5. Gli interessi netti eventualmente maturati sui conti correnti fruttiferi eventualmente utilizzati dal soggetto attuatore per la gestione della Misura, nonché le somme eventualmente rientrate e/o recuperate a fronte dei benefici concessi, dovranno essere utilizzate esclusivamente per la concessione di ulteriori finanziamenti ai progetti della Misura.



6. Ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge n. 196/2009, alle prescritte attività di comunicazione, tramite il portale COAS (Conti amministrazioni statali), riferite ai conti correnti fruttiferi di cui al comma 4, provvede direttamente il soggetto attuatore, intestatario degli stessi.

7. Il soggetto attuatore verifica l'ammissibilità di ciascun progetto rispetto ai requisiti indicati nel presente decreto e nel PNRR, effettua *audit ex post* basati sul rischio e reinveste eventuali rientri conformemente alla politica di investimento del dispositivo.

8. Con riguardo alla verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e*), del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023, il soggetto attuatore ne accerta il possesso unicamente in fase di erogazione ai beneficiari, a qualsiasi titolo, delle risorse della Misura.

Art. 5.

Cumulo delle agevolazioni

1. In linea con quanto stabilito nell'art. 11 del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le misure concesse in esecuzione del presente decreto:

i. possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti *de minimis*, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di misura di cui al presente decreto;

ii. possono essere altresì cumulate con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

i. aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo trattato, come disciplinati dall'art. 3, comma 3, lettere *a*) e *b*), che entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea;

ii. aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esenti da obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo trattato, come disciplinati dall'art. 3, comma 3, lettere *c*) e *d*).

Art. 7.

Disposizioni finali, pubblicazione e trasparenza

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto non incompatibili, le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermo restando il limite massimo delle spese ammissibili di euro 1.500,00/kWp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici stabilito all'art. 6 del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito degli avvisi di cui all'art. 3, comma 4 potranno essere aggiornate le spese massime ammissibili per i sistemi di accumulo e per i dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile tenendo conto dei prezzi correnti di mercato rilevati nell'ambito della gestione della Misura M2C1-2.2 «Parco Agrisolare».


3. Al fine di assicurare il raggiungimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare», gli avvisi di cui all'art. 3, comma 4, potranno individuare disposizioni specifiche per garantire l'ammissibilità alle risorse di cui alla Misura M2C1-2.2 «Parco Agrisolare» ai progetti che rispettino tutti i requisiti e le condizioni di realizzazione degli interventi ivi previsti.

4. Fatte salve le competenze del soggetto attuatore e dell'unità di missione per il PNRR, la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare vigila sulla corretta applicazione del presente decreto.

5. È fatta salva la facoltà delle competenti Direzioni generali del Ministero di fornire, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto e in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori indicazioni finalizzate a garantire il pieno rispetto della normativa, delle condizionalità PNRR, della sana gestione finanziaria e di altri aspetti connessi alla Misura.

6. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it) ai sensi della sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In particolare, è garantita la pubblicazione delle informazioni seguenti sul sito internet del Ministero/soggetto attuatore: (a) la base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorità che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività.

7. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



8. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 68

26A00465

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 dicembre 2025.

Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2026.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilan-

cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinquies, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, e in particolare l'art. 61, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2023-2028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024, in corso di validità;



Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la nota della RAI del 2 luglio 2025 con la quale è stato trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio relativo all'esercizio 2024;

Vista la nota della RAI del 30 giugno 2025 con la quale è stata inoltrata al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2024;

Vista la nota della RAI del 22 ottobre 2025 con la quale è stato trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio infrannuale al 30 giugno 2025;

Vista la nota della RAI del 17 dicembre 2025 con la quale è stato trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio della contabilità separata relativamente all'esercizio 2024 predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e certificato da società di revisione indipendente;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2017, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2017»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2018, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2018»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2019, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019»;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2020»;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 2021, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2021»;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2022, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2022»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2023, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2023»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2024, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2024»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2025, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2025»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con la quale all'art. 1, commi da 152 a 160, è stata introdotta la riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di abbonamento, sia per quanto attiene alle modalità di riscossione da parte dello Stato;

Visto l'art. 61 del nuovo Testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici adottato con decreto legislativo 208 del 2021, laddove prevede che «il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese», da interpretarsi alla luce di quanto stabilito dalla riforma di cui alla suddetta legge di Stabilità 2016 in merito alle modalità di copertura degli oneri del servizio pubblico;

Visto l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 208, per il quale restano ferme le disposizioni in materia di canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;

Considerato il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante il «Testo unico dei tributi erariali minori», le cui disposizioni relative alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026;

Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti dei primi anni di applicazione delle suddette disposizioni della legge n. 208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunità di mantenere inalterato anche per l'anno 2026 l'ammontare dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o te-



levisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili dovuti per l'anno 2026, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2026 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 indicate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2026.

Il presente decreto è registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 79

26A00478

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Energy Solutions di Cicchini Nicola e c. società cooperativa a responsabilità limitata», in Vasto e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza dell'8 gennaio 2025, n. 3/2025 del Tribunale di Vasto, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Energy Solutions di Cicchini Nicola e c. società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che, *ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni*, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Energy Solutions di Cicchini Nicola e c. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vasto (CH) (codice fiscale 02364700696), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cristiana Della Penna, nata a Lanciano (CH) il 17 maggio 1967 (codice fiscale DL-LCST67E57E435H), ivi domiciliata in Viale Cappuccini n. 42.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: Urso

26A00408

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edera società cooperativa in sigla Edera soc. coop., in liquidazione», in Roseto degli Abruzzi e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Edera società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 363.221,00, si riscontra una massa debitoria di euro 475.741,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -129.813,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla situazione patrimoniale aggiornata al 13 giugno 2024 non riclassificata, allegata al verbale di revisione, che presenta un peggioramento del patrimonio netto negativo, pari a euro - 267.457,97, nonché dalla presenza di due decreti ingiuntivi ed un atto del precezzo;

Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni e contestualmente ha sollecitato l'adozione del provvedimento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Edera società cooperativa in sigla Edera soc. coop., in liquidazione», con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) (codice fiscale 00202050670), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Valerio Dell'Olio, nato a Avezzano (AQ) il 20 dicembre 1963 (codice fiscale DLLVL-R63T20A515W), ivi domiciliato in Via Vittorio Veneto n. 38.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00405

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maricoltura Pugliese Group - società cooperativa», in Mattinata e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Maricoltura Pugliese Group - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 15 luglio 2025, con la quale il legale rappresentante ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, date le azioni esecutive poste in essere da creditori ed il successivo sollecito del 14 ottobre 2025;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 328.166,00, si riscontrano debiti esigibili entro

l'esercizio successivo di euro 670.815,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 414.101,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e contributi previdenziali, da due decreti ingiuntivi e relativi atti di precezzo, oltre a due diffide di pagamento ed un'intimazione di pagamento per mancato versamento di tre rate di un finanziamento stipulato con la Banca di Credito Cooperativo;

Considerato che in data 22 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Maricoltura Pugliese Group - società cooperativa», con sede in Mattinata (FG) (codice fiscale 03910570716), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Mazzuoli, nato a Cetona (SI) il 25 giugno 1969 (codice fiscale MZZSFN69H25C587Y), domiciliato in Matera (MT), via della Croce n. 13/D.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00406

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Igea cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Igea cooperativa sociale onlus in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 61.910,00, si riscontra una massa debitoria di euro 82.779,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 43.494,00;

Considerato che dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2024 non riclassificata, allegata al verbale di revisione, emerge un peggioramento dello stato di decorazione dell'ente, con patrimonio netto negativo ammontante ad euro - 53.022,39;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso gli Istituti di credito e dal mancato pagamento del TFR spettante al socio liquidatore;

Considerato che in data 9 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione generale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Igea cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Vigevano (PV) (codice fiscale 02422040184), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Arianna Mariassunta Principe, nata a Ivrea (TO) il 13 maggio 1972 (codice fiscale PRNR-NM72E53E379M), ivi domiciliata in via Cesare Pavese n. 60.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00407

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Macleods».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 2/2026 del 23 gennaio 2026

Codice pratica: MCA/2024/193.

Procedura europea DE/H/8135/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APREMILAST MACLEODS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Macleods Pharma España S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona, s/n, 08039 Barcellona, Spagna.

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-AI - A.I.C. n. 052644010 (in base 10) 1L6L5B (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-AI - A.I.C. n. 052644022 (in base 10) 1L6L5Q (in base 32).

Principio attivo: apremilast.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Synoptis Industrial Sp. z o.o, ul. Rabowicka 15, Swarzędz, 62-020, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nm).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-AI - A.I.C. n. 052644010.

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: dermatologo, reumatologo, internista e pediatra.

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-AI - A.I.C. n. 052644022.

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: dermatologo, reumatologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 19 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00486

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fosfomicina, «Fosfomicina Au-robindo Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 4/2026 del 26 gennaio 2026

Codice pratica MCA/2022/352.

Procedura europea PT/H/2561/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FOSFOMICINA AUROBINDO ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102, 21047 - Saronno (VA) Italia.

Confezioni:

«3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina in Carta/Pe/Al/Pe - A.I.C. n. 052555012 (in base 10) 1L3V84 (in base 32);

«3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine in Carta/Pe/Al/Pe - A.I.C. n. 052555024 (in base 10) 1L3V8J (in base 32).

Principio attivo: fosfomicina (come fosfomicina trometamolo).

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited, Hf26, Hal Far Industrial Estate, Qasam Industrijali Hal Far, Birzebbuha, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacéutica, S.A., Rua João de Deus, N 19, 2700-487 Venda Nova, Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle



caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 2 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00487

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril e Valsartan Doc».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 5/2026 del 26 gennaio 2026

Codice pratica: MCA/2023/357

Procedura europea NL/H/6041/001-003/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «SACUBITRIL e VALSARTAN DOC», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Turati 40, 20121 Milano, Italia

Confezioni:

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pctfe/al

A.I.C. n. 052410014 (in base 10) 1KZFNY (in base 32)

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al con nitrogeno

A.I.C. n. 052410026 (in base 10) 1KZFPB (in base 32)

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al con essicante

A.I.C. n. 052410038 (in base 10) 1KZFPQ (in base 32)

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pctfe/al

A.I.C. n. 052410040 (in base 10) 1KZFPS (in base 32)

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al con nitrogeno

A.I.C. n. 052410053 (in base 10) 1KZFQ5 (in base 32)

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al con essicante

A.I.C. n. 052410065 (in base 10) 1KZFQK (in base 32)

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pctfe/al

A.I.C. n. 052410077 (in base 10) 1KZFQX (in base 32)

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al con nitrogeno

A.I.C. n. 052410089 (in base 10) 1KZFR9 (in base 32)

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al con essicante

A.I.C. n. 052410091 (in base 10) 1KZFRC (in base 32)

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pctfe/al

A.I.C. n. 052410103 (in base 10) 1KZFRR (in base 32)

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al con nitrogeno

A.I.C. n. 052410115 (in base 10) 1KZFS3 (in base 32)

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al con essicante

A.I.C. n. 052410127 (in base 10) 1KZFSH (in base 32)

Principio attivo: sacubitril e valsartan

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical comma Inc., Marathonos Avenue 95, Pikermi, Attiki, 190 09, Grecia.

Elpen Pharmaceutical comma Inc., Keratea Industrial Park, Zapani, Block 1048, Keratea, Attiki, 190 01, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL- medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-



nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 18 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00488

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si, rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo:

Marchio	Impresa	Sede
166 BG	Signorile Angela	Lallio (BG)

26A00481

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Codice deontologico forense - Modifica dell'articolo 25-bis concernente le violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso.

Il Consiglio nazionale forense, consultati i Consigli dell'Ordine circondariali degli avvocati, nella seduta amministrativa del 23 gennaio 2026, ha adottato la delibera n. 959 con la quale ha apportato al Codice deontologico forense le modifiche che seguono:

Codice deontologico forense

Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso.

«1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l'avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionale alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore:


a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie;

b) delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Il divieto di cui al primo comma e l'obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.



4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento».

26A00480

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1428 datato 19 dicembre 2025 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al Gen. B. Emiliano Vigorita, nato il 25 ottobre 1970 ad Arezzo, con la seguente motivazione:

«Capo divisione piani del Corpo d'armata di reazione rapida della NATO in Italia, con innata leadership e non comune determina-


zione, contribuiva in modo decisivo al processo di riconfigurazione del Quartier Generale multinazionale al fine di consentire l'assunzione del comando dell'*Allied Reaction Force* e assicurare al Comandante supremo alleato in Europa una capacità multidominio di risposta rapida ad altissima prontezza operativa. Con grandissimo acume e assoluta professionalità, offriva uno straordinario contributo di pensiero, concorrendo alla stesura di fondamentali documenti per favorire un efficace impiego della Forza multinazionale, nonché allo svolgimento di numerose e importanti esercitazioni, assumendo un ruolo di rilievo nell'accreditamento dell'*Allied Reaction Force* nella NATO e nel successo del progetto. Magnifica figura di Ufficiale generale che, con il suo eccezionale operato, elevava il lustro delle Forze armate italiane e il decoro della Nazione in ambito internazionale». Territorio nazionale, gennaio 2024 - settembre 2025.

26A00479

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-029) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1^a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2^a Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3^a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4^a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 0 5 *

€ 1,00

